SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2007, n. **76.**

Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Ritenuto di dover procedere alla definizione di una disciplina specifica per gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 12 dicembre 2005 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 27 marzo 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il regolamento disciplina i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.

2. Il regolamento non si applica ai materiali ed agli oggetti di alluminio ricoperto, purché lo strato a diretto contatto con gli alimenti esplichi effetto barriera.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) alluminio: il metallo il cui tenore minimo di alluminio è pari al 99,0%, espresso come massa;

2) lega di alluminio: il prodotto ottenuto dall'unione per fusione di due o più metalli, ove l'alluminio è presente in percentuale maggiore rispetto agli altri metalli;

3) alluminio ricoperto: il prodotto definito ai punti 1 o 2 ove lo strato a contatto diretto con gli alimenti è costituito da altro materiale.

Art. 3.

Requisiti di purezza

1. L'alluminio destinato alla produzione di materiali ed oggetti di cui all'articolo 1 deve rispondere ai requisiti di purezza indicati nell'allegato I al regolamento.

Art. 4.

Caratteristiche di composizione dei materiali ed oggetti

1. I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono rispondere alle caratteristiche di composizione riportate negli allegati I, II e III del regolamento.

2. Nella produzione delle vaschette di alluminio e delle loro coperture è consentito l'impiego, secondo buona tecnica industriale, quali coadiuvanti tecnologici, di olii vegetali o minerali del tipo alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea.

Art. 5.

Condizioni d'uso

1. I materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento possono essere impiegati alle seguenti condizioni:

a) contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura;

b) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata;

c) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento.

Art. 6.

Etichettatura

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 in materia di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:

a) non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;

b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;

c) destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;

d) destinato al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore.

2. I materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare in etichetta la seguente dicitura «alluminio».

Art. 7.

Controlli

1. L'idoneità a venire a contatto con gli alimenti dei materiali ed oggetti di alluminio e di leghe di alluminio deve essere accertata con la verifica della composizione di cui gli allegati I, II e III.

Art. 8.

Obblighi dei produttori

1. Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al presente regolamento e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.

2. Ogni partita deve essere corredata da una dichiarazione del produttore attestante che i materiali ed oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme vigenti.

3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.

Art. 9.

Obblighi degli utilizzatori

1. L'utilizzazione, in sede industriale e commerciale, dei materiali e degli oggetti disciplinati dal regolamento è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.

2. L'impresa deve essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità di cui all'articolo precedente ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato.

Art. 10.

Mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni di cui al regolamento non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 74

ALLEGATO I
(Articolo 3, comma 1)

Requisiti di purezza dell'alluminio.

Metallo	Tenore massimo % (espresso come massa)
Ferro + Silicio	1,0
Rame	0,10 (se Cr e/o Mn ≥ 0,05) 0,20 (se Cr ‹ e/o Mn ‹ 0,05)
Altri metalli (ad es. Cr, Mg, Mn, Ni, Zn)	0,1 (ciascuno)

ALLEGATO II
(Articolo 4, comma 1)

Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di alluminio ottenuti mediante trasformazione plastica.

Metallo	Tenore massimo espresso come massa (%)
Cromo	0,35
Ferro	2,0
Magnesio*	11,0
Manganese	4,0
Nichel	3,0
Rame	0,6
Silicio	13,5
Titanio	0,3
Zinco	0,25
Zirconio	0,30
Altri metalli**	0,15

* Le leghe contenenti più del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a pressione.

** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo è pari a 0,05 %.

ALLEGATO III
(Articolo 4, comma 1)

Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di alluminio ottenuti per fusione.

Metallo	Tenore massimo espresso come massa (%)
Antimonio	0,20
Cromo	0,35
Ferro	2,0
Magnesio*	11,0
Manganese	4,0
Nichel	3,0
Rame**	0,6
Silicio	13,5
Stagno	0,10
Stronzio	0,2
Titanio	0,3
Zinco	0,25
Zirconio	0,3
Altri metalli ***	0,15 come totale

* Le leghe contenenti più del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a pressione.

** Nella produzione di oggetti destinati al contatto breve, quali caffettiere e piastre, il contenuto di rame può arrivare fino al 6%.

*** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo è pari a 0,05 %.

ALLEGATO IV
(Articolo 5, comma 1, lettera *c*)

Elenco dei prodotti alimentari che possono essere impiegati a contatto con materiali ed oggetti di alluminio e leghe di alluminio per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente.

Prodotti
Prodotti di cacao e cioccolato, definiti al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178
Caffè
Spezie ed erbe infusionali
Zucchero
Cereali e prodotti derivati
Paste alimentari non fresche
Prodotti della panetteria
Legumi secchi e prodotti derivati
Frutta secca
Funghi secchi
Ortaggi essiccati
Prodotti della confetteria
Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1º giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella GUCE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della podestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004 si vedano le note alle premesse.

07G0090

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2007.

Costituzione del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *h)*;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, e successive modificazioni, di costituzione del Comitato interministeriale dei diritti umani;

Vista la legge 19 marzo 1999, n. 80, con la quale si provvede al finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti umani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunità al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini ed in particolare l'art. 1, lettera *f)*;

Ravvisata l'esigenza di garantire un'efficace attività di indirizzo e coordinamento strategico in materia di tutela dei diritti umani;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del Comitato

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *h)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, di seguito denominato «Comitato».

Art. 2.

Presidente e componenti

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegare le relative funzioni al Ministro per i diritti e le pari opportunità.

2. Il Comitato è composto, altresì, dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della solidarietà sociale, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro per

le politiche per la famiglia e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri.

3. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il presidente del Comitato interministeriale dei diritti umani, di seguito denominato CIDU, istituito presso il Ministero degli affari esteri. Possono, inoltre, essere chiamati a partecipare i responsabili di altri organismi che svolgono e/o coordinano attività istituzionali in materia di diritti umani.

4. Il Comitato è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che ne fissa l'ordine del giorno.

5. Ogni componente del Comitato può delegare la propria partecipazione ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario.

6. Alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti da trattare possono essere invitati altri Ministri, nonché esponenti del sistema delle autonomie, rappresentativi degli altri livelli di governo.

Art. 3.

Segreteria del Comitato e supporto tecnico

1. Il Comitato si avvale di una segreteria costituita presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, che contribuisce ad istruire le attività del Comitato dei Ministri.

2. Il CIDU fornisce il supporto tecnico al Comitato nei limiti delle proprie competenze ed attività istituzionali e con riferimento agli adempimenti previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti umani ratificate dall'Italia. Il CIDU può proporre al presidente del Comitato di inserire, all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso, la discussione di specifici argomenti funzionali alla corretta applicazione delle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

3. Il Comitato può richiedere il necessario supporto tecnico, per le materie di specifica competenza, anche agli altri organismi che svolgono e/o coordinano attività istituzionali in materia di diritti umani.

Art. 4.

Compiti e funzioni

1. Il Comitato adotta le linee programmatiche e gli indirizzi relativi all'attività in materia di tutela dei diritti umani.

2. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività del CIDU e degli altri organismi che svolgono e/o coordinano attività istituzionali in materia di diritti umani al fine di assicurarne la coerenza nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 151

07A05444

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2007.

Primi interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio del comune di Salerno nei giorni del 21 e 22 ottobre 2006. (Ordinanza n. 3593).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato ingenti danni alla viabilità comunale, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della Regione Campania con nota prot. 471 del 6 febbraio 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Salerno è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il commissario delegato provvede, anche avvalendosi, di soggetti attuatori, all'adozione di tutte le

necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo, ponendo in essere ogni utile attività di prevenzione.

3. Il commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale altresì della collaborazione delle strutture regionali, nonché degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Il commissario delegato per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

4. Il commissario delegato provvede, avvalendosi anche dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione del parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnata al commissario delegato la somma di 1.000.000,00 euro a carico del Fondo della protezione civile.

2. La regione Campania è autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato - sindaco di Salerno con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

5. Il commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05430

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Caracciolo Carlo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Caracciolo Carlo, nato il 5 marzo 1970 a Pescara (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» cui è iscritto dal 7 novembre 2006, ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Bologna in data 23 giugno 1999 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn, y Ciencia» spagnolo del 18 settembre 2006;

Considerato inoltre che ha frequentato un corso di perfezionamento in «Diritto internazionale tributario dell'impresa» presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» nell'anno accademico 2001/2002;

Considerato altresì che ha frequentato il corso teorico-pratico di preparazione giudiziaria forense per l'anno accademico 2004/2005;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal d.lgs. n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Caracciolo Carlo, nato il 5 marzo 1970 a Pescara (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

4) diritto processuale civile;

5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A05345

DECRETO 1° giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Premoli Ana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Premoli Ana, nata il 2 maggio 1959 a Bejuma (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, rilasciato dall'«Universidad de Carabobo» di Valencia (Venezuela) in data 29 luglio 1983, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados del Estado Carabobo» di Valencia (Venezuela) dall'8 agosto 1983;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti;

Rilevato che tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante sussistono differenze sostanziali, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Premoli Ana, nata il 2 maggio 1959 a Bejuma (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A05346

DECRETO 1° giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirakaj Ledia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Mirakaj Ledia, nata il 19 agosto 1972 a Lushnje (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di «Avokat» rilasciato dalla Camera nazionale degli avvocati della Repubblica d'Albania cui la richiedente è iscritta dal 25 febbraio 2006 con licenza n. 2668, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 4 novembre 2002, omologata dal Ministero dell'istruzione e delle scienze della Repubblica d'Albania con provvedimento datato 10 febbraio 2005;

Considerato inoltre ha documentato di aver effettuato la compiuta pratica forense, come da certificazione rilasciata dall'ordine degli avvocati di Roma datata 3 novembre 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Considerato il parere del rappresentante di categoria con nota agli atti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del d.P.R. n. 394/1999 e successive integrazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Mirakaj possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 22 settembre 2003, rinnovato in data 19 luglio 2006 con validità fino al 19 luglio 2008 per motivi di lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mirakaj Ledia, nata il 19 agosto 1972 a Lushnje (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su:

1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;

2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;

3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A05347

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2007.

Modalità operative per la pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze delle deliberazioni in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che disciplina l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che ha attuato la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

Visto il comma 2 dell'art. 6 del citato decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che stabilisce che le deliberazioni con cui le province possono incrementare la misura dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze e che con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che occorre stabilire le modalità che le province devono seguire per la pubblicazione delle deliberazioni di incremento della misura dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica;

Decreta:

Art. 1.

Invio delle deliberazioni in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica

1. La pubblicazione delle deliberazioni provinciali concernenti la variazione dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è effettuata nel sito internet del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze denominato www.finanze.gov.it

2. Al fine di provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, le province che deliberano gli incrementi dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica devono inviare la relativa deliberazione all'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: dpf.acciselp@finanze.it, entro trenta giorni dalla data in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

3. La deliberazione di cui al comma 2 deve contenere almeno i seguenti dati: la denominazione della provincia, l'anno di imposta, la data ed il numero della deliberazione, l'incremento deliberato per l'anno di imposta di riferimento e la misura complessiva dell'addizionale da applicare.

4. La deliberazione degli incrementi dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica può essere sostituita da un estratto, nel quale deve essere anche riportata l'attestazione della conformità degli elementi in esso contenuti all'originale.

Art. 2.

Pubblicazione delle deliberazioni nel sito internet

1. L'Ufficio del federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze provvede a far inserire le deliberazioni ovvero gli estratti degli incrementi dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel sito individuato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto entro sette giorni lavorativi successivi alla loro ricezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2007

Il capo del dipartimento: CAROTTI

07A05436

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 maggio 2007.

Ripristino della denominazione «Rugiada», per l'acqua minerale in Gubbio, autorizzata dalla Società italiana acque minerali S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto minsteriale 30 ottobre 1995, n. 2926, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Rugiada» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Donato» sita in comune di Gubbio (Perugia);

Visto il decreto dirigenziale 28 maggio 2002, n. 3439, con il quale la denominazione dell'acqua minerale naturale «Rugiada» è stata variata in «Lieve»;

Vista la domanda in data 5 aprile 2007, con la quale la Società italiana acque minerali S.p.a., con sede in Gubbio, frazione Padule, ha chiesto di poter ripristinare la denominazione «Rugiada» attribuita al momento del riconoscimento all'acqua minerale naturale di cui trattasi;

Vista la nota del 13 aprile 2007 con la quale la Società italiana acque minerali ha dichiarato che detta acqua minerale non è mai stata autorizzata all'imbottigliamento da parte della regione Umbria e che pertanto non è stata mai immessa sul mercato con la denominazione «Rugiada»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il ripristino della denominazione «Rugiada» per l'acqua minerale naturale che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Donato» sita in comune di Gubbio (Perugia).

Art. 2.

Il decreto dirigenziale 28 maggio 2002, n. 3439, recante «Variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale "Rugiada" di Gubbio (Perugia) in "Lieve"» è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 25 maggio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A05396

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 maggio 2007.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto il proprio decreto n. 31 del 28 luglio 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola;

Rilevato in particolare che in tale decreto, a rappresentare i lavoratori dipendenti dell'industria, era stato nominato il sig. Maruzzi Sandro;

Considerato che con lettera trasmessa via fax in data 14 maggio 2007 l'Organizzazione sindacale UIL ha designato il sig. Franco Borsotti, domiciliato per la carica presso la sede UIL di Domodossola, (c.so Dissegna, n. 29), in sostituzione del sig. Sandro Maruzzi;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della commissione;

Decreta:

Il sig. Franco Borsotti è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, in sostituzione del sig. Sandro Maruzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Omegna, 18 maggio 2007

Il direttore provinciale reggente: ESPOSITO

07A05266

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 8 gennaio 2007.

Approvazione delle variazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 1º agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che, all'art. 128, reca disposizioni in materia di programmazione delle opere pubbliche;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti», e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni»;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che «per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)* della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004»;

Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 4, comma 65, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito l'Autorità portuale di Manfredonia;

Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali predisposti dalle autorità portuali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed allegati alle delibere di approvazione del bilancio di previsione 2003, approvato dal Ministero *pro tempore*, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro n. 5, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, è stato approvato dal Ministero *pro tempore* il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dalla citata legge n. 166 del 2002, art. 36, nell'importo complessivo di € 1.398.100.005,00;

Considerato che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, col decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone a cura delle Aziende speciali al porto, dell'importo rispettivamente di € 11.400.000,00, e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, per il porto di Manfredonia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto Ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle autorità portuali, il Capo Dipartimento *pro-tempore* può procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, per meglio soddisfare le attuali esigenze operative, documentate e motivate, che ostacolino od impediscano l'esecuzione di una delle

opere di cui al programma delle autorità portuali, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime autorità ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'accordo procedimentale stipulato dalla autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte dell'autorità portuale è possibile procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, attraverso l'utilizzo di eventuali economie relative ai ribassi d'asta conseguiti a seguito di esperimento delle gare d'appalto relative ad interventi inseriti nella programmazione triennale adottata dall'autorità portuale medesima, previa approvazione del programma integrativo da parte del Capo Dipartimento *pro-tempore*;

Considerato che, dopo l'approvazione e pubblicazione del programma alcune autorità portuali hanno rappresentato esigenze nuove e sopravvenute per ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

Considerato che, tali esigenze, in linea generale, sono riconducibili alle obiettive motivazioni ambientali sopravvenute, a individuazioni di nuove priorità per problematiche di cantierabilità dei progetti per difficoltà sopravvenute nel coordinamento temporale tra i diversi interventi insistenti su di una medesima area, nonché in conseguenza di contenziosi in corso;

Considerato che, inoltre, ulteriore motivazione è costituita dal lungo tempo occorso per il perfezionamento del decreto di approvazione del riparto dei fondi in argomento, previsti dalla citata legge 2 giugno 2002, n. 166, art. 36, durante il quale alcuni interventi programmati sono stati finanziati, per l'urgenza, con ulteriori fondi disponibili;

Rilevato che, richieste di modifica degli interventi programmati, sono state rappresentate da alcune autorità portuali, sulla base di nuove priorità determinate anche dalle rinnovate esigenze del mercato, recepite nelle proprie strategie e, quindi, nelle programmazioni triennali;

Tenuto conto che, con decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti, rispettivamente n. 7329, del 21 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 2005, registro n. 1, foglio n. 237, elenco n. 56; n. 1967, del 18 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti in data 21 giugno 2005, registro n, 8, foglio n. 88; n. 3581/3590, del 5 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti in data 22 settembre 2005, registro n. 9, foglio n. 80, elenco 386; n. 4349/4829/4966/5319, del 26 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre 2005, registro n. 9, foglio n. 290; nonché il decreto di rettifica n. 416 del 2 febbraio 2006, registrato alla Corte dei conti in data 9 marzo 2006, registro n. 1, foglio n. 177, sono state individuate obiettive motivazioni che risultavano essere cause idonee di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, ed è stata determinata una più esatta riqualificazione e quantificazione degli interventi già programmati, apportando modifiche al programma approvato;

Considerato che, ulteriori richieste di integrazione e modifica del programma approvato, riconducibili alle motivazioni sopra enucleate, sono state ora rappresentate dalle autorità portuali di Ancona, Olbia e Golfo Aranci e Piombino per le quali costituiscono motivazioni obiettive di modifica ed integrazione del programma;

Considerato che l'autorità portuale di Ancona ha presentato due proposte di variazione:

a) proposta di riduzione dell'importo dell'intervento «Lavori di 3ª fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord», nel porto di Ancona, finanziato in programma per € 21.720.000,00. Detto importo, destinato al completamento del finanziamento per i lavori di che trattasi, è aggiuntivo al finanziamento, al netto degli interessi ex legge n. 413/1998, per la integrale copertura dei costi di realizzazione dell'opera a suo tempo stimata in complessivi € 61.000.000,00. Nella seduta della 3ª Sezione del Consiglio superiore del 14 dicembre 2005 è stato approvato con parere favorevole il progetto definitivo dell'opera stessa, con la quantificazione dei costi relativi all'intera opera che sono stati aggiornati ad € 54.570.000,00, determinando così un esubero di finanziamento di € 6.430.000,00 che l'autorità portuale di Ancona chiede di utilizzare per l'opera sottoindicata di € 8.622.591,03. La restante somma di € 2.192.591,03 (pari alla differenza tra € 8.622.591,03 ed € 6.430.000,00) viene assicurata, sempre su richiesta dell'autorità portuale di Ancona, attraverso una ulteriore rimodulazione dell'importo originario di € 21.720.000,00, che, pertanto, viene ad assommare ad € 13.097.408,97;

b) proposta di inserimento di una nuova opera, per la somma di € 8.622.591,03, necessaria per l'adeguamento dei lavori della banchina rettilinea della nuova darsena alla normativa antisismica di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, denominata «Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio nel porto di Ancona»;

E che, pertanto, l'autorità portuale di Ancona, a seguito delle motivazioni sopra esposte, chiede una diversa rimodulazione, sia degli interventi che degli importi, inseriti in programma, lasciando inalterato l'importo complessivo degli interventi oggetto di finanziamento, come segue:

DESCRIZIONE		Programma legge n. 166/2002 allegato al decreto ministeriale 3 giugno 2004		Integrazione del Programma legge n. 166/2002 da approvare
Porto di Ancona - Lavori di adeguamento delle banchine n. 12 e n. 14 all'ormeggio di navi traghetto	€	5.340.000,00	€	5.340.000,00
Porto di Ancona - Lavori di 3ª fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€	21.720.000,00	€	13.097.408,97
Porto di Ancona - Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona	€	16.226.294,72	€	16.226.294,72
Porto di Ancona - Completamento quarta fase delle opere a mare	€	844.230,28	€	844.230,28
Porto di Ancona - Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€	6.240.000,00	€	6.240.000,00
Porto di Ancona - Lavori di completamento della seconda fase opere a mare (1 stralcio) della banchina rettilinea della Nuova Darsena	€	—	€	8.622.591,03
TOTALE . . .	€	50.370.525,00	€	50.370.525,00

Considerato che l'autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci ha richiesto:

a) proposta di riduzione dell'importo dell'intervento «Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso nel porto di Olbia», finanziato in programma per € 26.400.000,00, in quanto, per detto intervento, a seguito di esperimento della gara d'appalto, è stato conseguito un ribasso d'asta che ha prodotto un'economia che l'autorità portuale chiede di utilizzare per un'altra opera valutata prioritaria e cantierabile, per l'importo di € 3.400.000,00;

b) proposta di inserimento per il finanziamento dell'intervento «Lavori per la nuova sede dell'autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci» nel Porto di Olbia, per l'importo di € 3.400.000,00, già inserita nella programmazione ordinaria triennale per le opere marittime 2006-2008 con codice «0» (finanziabile con eventuali future economie).

E che, pertanto, l'autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, a seguito delle motivazioni sopra esposte, chiede una diversa rimodulazione, sia degli interventi che degli importi, inseriti in programma, lasciando inalterato l'importo complessivo degli interventi oggetto di finanziamento, come segue:

DESCRIZIONE		Programma legge n. 166/2002 allegato al decreto ministeriale 3 giugno 2004		Integrazione del Programma legge n. 166/2002 da approvare
Porto di Olbia - Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso	€	26.400.000,00	€	23.000.000,00
Porto di Olbia - Lavori per la nuova sede dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci		—	€	3.400.000,00
TOTALE . . .	€	26.400.000,00	€	26.400.000,00

Considerato che, l'autorità portuale di Piombino, ha presentato nuova proposta di rimodulazione degli importi e con alcune minime rettifiche sulla denominazione degli interventi ed in coerenza con la programmazione triennale adottata dall'autorità portuale medesima;

E che, pertanto, l'autorità portuale di Piombino, a seguito delle motivazioni sopra esposte, chiede una diversa rimodulazione, sia degli interventi che degli importi, inseriti in programma, lasciando inalterato l'importo complessivo degli interventi oggetto di finanziamento, come segue:

DESCRIZIONE		Programma legge n. 166/2002 allegato al decreto ministeriale 3 giugno 2004		Integrazione del Programma legge n. 166/2002 da approvare
Porto di Piombino - Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	€	22.600.000,00	€	22.237.600,00
Porto di Piombino - Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale	€	17.000.000,00	€	20.000.000,00
Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n. 2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€	5.577.600,00	€	2.000.000,00
Porto di Portoferraio - Prolungamento banchina Alto fondale	€	1.860.000,00	€	2.000.000,00
Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€	1.860.000,00	€	2.660.000,00
Porto di Rio Marina - Opere previste dall'Adeguamento tecnico funzionale e dal nuovo piano regolatore portuale del porto di Rio Marina	€	6.000.000,00	€	6.000.000,00
TOTALE . . .	€	54.897.600,00	€	54.897.600,00

Ritenuto che in accoglimento delle motivate e documentate richieste proposte dalle citate autorità portuali di Ancona, Olbia e Golfo Aranci e Piombino, è possibile ora procedere alla variazione del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, con l'utilizzazione della procedura indicata dall'art. 7 del decreto 3 giugno 2004;

Considerato che le opere proposte a modifica ed integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento dalle suddette autorità portuali sono inserite nelle programmazioni delle medesime ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Ai sensi della legge e del Regolamento di contabilità dello Stato;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto descritto nelle premesse, in accoglimento delle motivate e documentate richieste proposte dalle Autorità portuali di Ancona, Olbia e Golfo Aranci e Piombino, sono approvate le seguenti variazioni ed integrazioni del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato da questo Ministero con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro n. 5, foglio n. 28, da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, come di seguito indicate, riportate anche nell'allegato elenco degli interventi complessivamente programmati:

Autorità portuale di Ancona:

in rimodulazione dell'intervento programmato:

Porto di Ancona - Lavori di terza fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord, di € 21.720.000,00;

sono approvati i seguenti interventi:

Porto di Ancona - Lavori di terza fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord, di € 13.097.408,97;

Porto di Ancona - Lavori di completamento della seconda fase opere a mare (1 stralcio) della banchina rettilinea della Nuova Darsena, di € 8.622.591,03.

Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci:

in rimodulazione dell'intervento programmato:

Porto di Olbia - Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso di € 26.400.000,00;

sono stati approvati i seguenti interventi:

Porto di Olbia - Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso di € 23.000.000,00;

Porto di Olbia - Lavori per la nuova sede dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, di € 3.400.000,00.

Autorità portuale di Piombino:

in rimodulazione degli interventi programmati:

Porto di Piombino - Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria in ambito portuale di € 22.600.000,00;

Porto di Piombino - Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale di € 17.000.000,00;

Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n. 2 tra il pontile Massimo e Calata Italia di € 5.577.600,00;

Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto fondale di € 1.860.000,00;

Porto di Cavo - Recupero statico del pontile di € 1.860.000,00;

sono approvati i seguenti interventi:

Porto di Piombino - Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali di € 22.237.600,00;

Porto di Piombino - Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale di € 20.000.000,00;

Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n. 2 tra il pontile Massimo e Calata Italia di € 2.000.000,00;

Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale di € 2.000.000,00;

Porto di Cavo - Recupero statico del pontile di € 2.660.000,00.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 gennaio 2007

Il capo dipartimento: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2007
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 231

ALLEGATO

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI

Direzione Generale per le politiche di sviluppo del territorio

Programma interventi finanziati

LEGGE 1/08/2002 n.166 art.36

C.ISTAT	PORTO	CODICE	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
011042002	ANCONA	6	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 5.340.000,00	*
011042002	ANCONA	6	Lavori di 3^ fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 13.097.408,97	
011042002	ANCONA	6	Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona	€ 16.226.294,72	
011042002	ANCONA	6	Completamento 4^ fase opere a mare	€ 844.230,28	
011042002	ANCONA	6	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 6.240.000,00	
011042002	ANCONA	6	Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena	€ 8.622.591,03	
019082084	AUGUSTA	6	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00	
019082064	AUGUSTA	6	Adeguamento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00	*
019082064	AUGUSTA	6	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00	
016072006	BARI	6	Ampliamento dell'area banchinata a ridosso del terzo e quarto braccio molo foraneo	€ 64.000.000,00	
016074001	BRINDISI	6	Interventi di valorizzazione di beni demaniali nel porto di Brindisi (2°accordo di programma con la Marina Militare)	€ 5.000.000,00	
016074001	BRINDISI	6	Lavori di banchinamento e dragaggio in zona Capobianco per spostamento depositi nafta Marina Militare dal Seno di Levante	€ 25.207.200,00	
016074001	BRINDISI	6	Porto interno - Seno di Levante - Banchine area POL - Miglioramento ed ampliamento accosti	€ 15.250.800,00	*
020092009	CAGLIARI	6	Adeguamento tecnico funzionale lato est Molo Sabaudo	€ 9.106.610,00	*
020092009	CAGLIARI	6	Realizzazione Darsena Pescherecci	€ 7.000.000,00	
019087015	CATANIA	6	Raddrizzamento dell'angolo a radice del molo Crispi mediante la realizzazione di una struttura su pali per l'ormeggio navi Ro-Ro	€ 600.000,00	*
019087015	CATANIA	6	Ristrutturazione e consolidamento e adeguamento delle banchine e infrastrutture del molo Crispi	€ 6.000.000,00	
019087015	CATANIA	6	Ristrutturazione e consolidamento delle banchine interne del molo foraneo nel tratto a sud del piazzale triangolare	€ 6.000.000,00	
019087015	CATANIA	6	Ristrutturazione consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo	€ 12.600.000,00	
019087015	CATANIA	6	Realizzazione di una Stazione marittima	€ 9.600.000,00	
019087015	CATANIA	6	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 4.000.000,00	
019087015	CATANIA	6	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 13.489.436,46	*
005027008	CHIOGGIA	6	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00	*
012058032	Civitavecchia	6	Completamento terminal container	€ 19.021.455,01	*

C. ISTAT	PORTO	CODICE	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
012058032	Civitavecchia	6	Riqualificazione Bacino Storico 6/7	€ 4.129.872,54	
012058032	Civitavecchia	6	Acquisto aree	€ 7.771.700,97	
012058032	Civitavecchia	6	Manutenzione stradale	€ 4.818.189,31	*
012058032	Civitavecchia	6	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.514.450,37	
012058032	Civitavecchia	6	Sviluppo del Sistema informatico 1° lotto	€ 1.238.942,11	
012058032	Civitavecchia	6	Sviluppo del Sistema informatico completamento	€ 8.397.436,53	
012058032	Civitavecchia	6	Terminal containers 1° lotto	€ 72.727.522,01	
007010025	GENOVA	6	Terminal rinfuse - ampliamento testata P. Rubattino	€ 5.600.000,00	
007010025	GENOVA	6	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 12.600.000,00	*
007010025	GENOVA	6	Riempimento Calata concenter	€ 14.800.000,00	
007010025	GENOVA	6	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio pontile OARN e banchina sud bacino n. 5, delocalizzazioni da Molo Giano testata, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali	€ 50.000.000,00	
007010025	GENOVA	6	Adeguamento imboccatura porto lato ponente	€ 3.000.000,00	
007010025	GENOVA	6	Riempimento di Calata Bettolo e riconfigurazione Calata Olii Minerali - secondo lotto	€ 39.000.000,00	
007010025	GENOVA	6	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 8.000.000,00	*
007010025	GENOVA	6	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 9.000.000,00	
007010025	GENOVA	6	Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4, 5	€ 6.000.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	6	Pavimentazione piazzali Est II lotto	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	6	Escavo e posa tappetini (opera cofinanziata con altre risorse a disposizione per € 1.782.692,00)	€ 7.417.307,50	
018080038	GIOIA TAURO	6	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali	€ 1.082.692,50	
018080038	GIOIA TAURO	6	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale	€ 700.000,00	
018080038	GIOIA TAURO	6	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Pavimentazione piazzali nord	€ 15.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	6	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Completamento bacino nord con completamento banchina	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	6	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto	€ 5.711.015,00	
007011001	LA SPEZIA	6	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84	
007011001	LA SPEZIA	6	Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito	€ 1.549.370,69	*
007011001	LA SPEZIA	6	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44	
007011001	LA SPEZIA	6	Realizzazione del 1° lotto del fascio di binari del porto mercantile	€ 900.000,00	

C. ISTAT	PORTO	CODICE	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
007011001	LA SPEZIA	6	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00	
007011001	LA SPEZIA	6	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.667,29	
007011001	LA SPEZIA	6	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 6.197.000,00	
007011001	LA SPEZIA	6	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.912.975,00	*
007011001	LA SPEZIA	6	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79	*
007011001	LA SPEZIA	6	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95	
007011001	LA SPEZIA	6	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 10.535.720,00	*
007011001	LA SPEZIA	6	Realizzazione darsena servizi in testata al molo Garibaldi con annesso edifici	€ 7.189.080,00	
007011001	LA SPEZIA	6	Realizzazione piazzale e banchina Cataletto	€ 17.382.320,00	*
009049009	LIVORNO	6	Spostamento oleodotti per attraversamento in subalveo del Canale d'accesso	€ 10.350.000,00	
009049009	LIVORNO	6	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00	
009049009	LIVORNO	6	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 1.670.646,00	
009049009	LIVORNO	6	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 6.664.200,00	
009049009	LIVORNO	6	Interventi di consolidamento banchine portuali (area medicea e darsena nuova)	€ 7.031.880,00	
009049009	LIVORNO	6	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00	
009049009	LIVORNO	6	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 16.516.000,00	
009049009	LIVORNO	6	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 20.406.240,00	
009049009	LIVORNO	6	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.010.750,00	
009049009	LIVORNO	6	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante	€ 6.204.600,00	
009049009	LIVORNO	6	Prolungamento molo Elba	€ 4.825.800,00	*
009049009	LIVORNO	6	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 2.206.080,00	
009049009	LIVORNO	6	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo	€ 5.239.440,00	
009049009	LIVORNO	6	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.389.920,00	
009049009	LIVORNO	6	Acquisto area CPL (area Seal)	€ 8.687.589,00	
009049009	LIVORNO	6	Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 5.664.260,00	*
009049009	LIVORNO	6	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana	€ 5.745.000,00	

C. ISTAT	PORTO	CODICE	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
016071029	Manfredonia	6	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	6	Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città	€ 25.900.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	6	Completamento banchina Buscaiol	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	6	Dragaggio del passo di accesso al porto	€ 8.000.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	6	Completamento rete ferroviaria portuale	€ 1.400.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	6	Completamento rete fognaria portuale	€ 1.700.000,00	
019083048	MESSINA	6	Completamento molo sottoflutto nel porto di Milazzo	€ 11.156.400,00	
019083048	MESSINA	6	Miglioramento collegamento viario Porto Milazzo - Autostrada	€ 12.396.000,00	*
019083048	MESSINA	6	Manufatti servizi portuali Milazzo	€ 10.200.000,00	
019083048	MESSINA	6	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 13.851.600,00	*
019083048	MESSINA	6	Stazione Marittima porto di Messina	€ 12.396.000,00	
006031012	Monfalcone	6	Opere portuali per Autostrade del Mare	€ 11.400.000,00	*
015063049	NAPOLI	6	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	€ 15.318.902,58	
015063049	NAPOLI	6	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)	€ 18.370.329,14	
015063049	NAPOLI	6	Adeguamento per "security" portuale	€ 6.794.674,53	
015063049	NAPOLI	6	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini	€ 6.631.736,39	
015063049	NAPOLI	6	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€ 16.307.218,86	
015063049	NAPOLI	6	Lavori per la sistemazione banchina Piliero per ormeggi di punta	€ 8.647.767,59	
015063049	NAPOLI	6	Lavori di realizzazione di una colmata della testata del Molo Carmine nella zona retrostante al Molo Martello per la riorganizzazione dell'area cantieristica	€ 26.561.000,44	
020090047	OLBIA	6	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso	€ 23.000.000,00	
020090047	OLBIA	6	Lavori della nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci	€ 3.400.000,00	
019082053	PALERMO	6	Costruzione del terminal RO RO alla calata Marinai d'Italia	€ 6.493.706,40	*
019082053	PALERMO	6	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€ 3.600.000,00	
019082053	PALERMO	6	Completamento bacino di carenaggio	€ 24.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	6	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	€ 22.237.600,00	*
009049012	PIOMBINO	6	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale	€ 20.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	6	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n. 2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	6	Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale	€ 2.000.000,00	

C. ISTAT	PORTO	CODICE	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
009049012	PIOMBINO	6	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€ 2.660.000,00	
009049012	PIOMBINO	6	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina	€ 6.000.000,00	
008039014	RAVENNA	6	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€ 31.500.000,00	*
008039014	RAVENNA	6	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€ 10.050.000,00	
008039014	RAVENNA	6	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€ 8.400.000,00	*
008039014	RAVENNA	6	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	€ 5.050.005,00	
008039014	RAVENNA	6	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€ 9.000.000,00	
015065116	SALERNO	6	Banchina scalo crocieristico molo di levante	€ 29.199.468,47	
015065116	SALERNO	6	Allargamento molo 3 gennaio	€ 3.941.928,24	
015065116	SALERNO	6	Consolidamento cigli banchina	€ 15.475.718,29	
007009056	SAVONA	5	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€ 709.465,00	
007009056	SAVONA	6	Progettazione preliminare della piattaformamultipurposa	€ 2.580.765,00	
007009056	SAVONA	6	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€ 1.483.555,00	
007009056	SAVONA	6	Realizzazione del deposito auto multipiano alle zone 32	€ 4.064.320,00	*
007009056	SAVONA	6	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€ 12.256.195,00	*
007009056	SAVONA	6	Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona	€ 8.772.790,00	
007009056	SAVONA	6	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.096.510,00	
016073027	TARANTO	6	Ampliamento IV° sporgente	€ 32.960.240,17	
006032006	TRIESTE	6	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00	
006032006	TRIESTE	6	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00	*
05027042	VENEZIA	6	Lavori di manutenzione dei canali di grande navigazione, inclusi escavi, smaltimenti, bonifiche e ogni altro intervento collegato finalizzato a garantire l'accessibilità nautica al porto di Venezia	€ 32.000.000,00	
05027042	VENEZIA	6	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio	€ 29.140.000,00	*
			TOTALE	€ **1.425.900.000,00**	

07A05545

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina Viticoltori dell'Acquese - Società Agricola Cooperativa abbreviata I Viticoltori dell'Acquese - Società Agricola Cooperativa, C.V.A. - Società Agricola Cooperativa», in Acqui Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza e del successivo accertamento relativamente in data 18 settembre 2006 e 07 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantina Viticoltori dell'Acquese - Società Agricola Cooperativa abbreviata I Viticoltori dell'Acquese - Società Agricola Cooperativa, C.V.A. - Società Agricola Cooperativa» con sede in Acqui Terme (Alessandria), (codice fiscale 00160970067) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott.ssa Anna Sardu, nata ad Alghero (Sassari) il 18 gennaio 1955, domiciliata in Tortona (Alessandria), corso Montebello, n. 58;

prof. Enzo Mario Napolitano nato a Biella il 25 novembre 1958, ivi domiciliato in via Gramsci, n. 25;

avv. Fabio Massimo Ventura nato a Roma il 25 marzo 1967, domiciliato in Torino, corso degli Abruzzi n. 15;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05398

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil B.O. - Società di produzione e lavoro - Società cooperativa a resp. lim. siglabile Edil B.O. - S.c.r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 settembre 2006 e del successivo accertamento in data 4 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil B.O. - Società di produzione e lavoro - Società cooperativa a resp. lim. siglabile Edil B.O. - S.c.r.l.», in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale 02897430019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2245-*terdecies* del codice civile e il rag. Giorgio Ghini, nato a Follonica (Grosseto) il 16 febbraio 1946, con studio in Torino, corso Re Umberto n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05399

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I Mestieri società cooperativa sociale siglabile I Mestieri S.c.s.», in Cavagnolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1° febbraio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «I Mestieri società cooperativa sociale siglabile I Mestieri S.c.s.», con sede in Cavagnolo (Torino) (codice fiscale 06477730011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Alessandra Di Franco, nata a Torino il 7 marzo 1969, ivi domiciliata in via Saorgio n. 70, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05401

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Sirio - Società cooperativa a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Sirio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto (codice fiscale 0179320730) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il rag. Angelo Pozzessere, nato a Taranto il 7 giugno 1964 ed ivi residente in via Principe Amedeo n. 169, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05452

DECRETO 26 aprile 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia Montevarchi», in Montevarchi, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione del 13 luglio 2006 effettuato dalla lega nazionale cooperative e mutue nei confronti della Società cooperativa «Edilizia Montevarchi» con sede in Montevarchi (AR);

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Preso atto delle controdeduzioni formalizzate dal Presidente del sodalizio, con nota datata 5 febbraio 2007, in cui è specificato che la mancata assegnazione degli alloggi, è da attribuire a suo giudizio ai vari contenziosi in atto, nonché all'inerzia del comune di Montevarchi in merito all'approvazione delle convenzioni;

Considerata l'elevata conflittualità presente all'interno della platea sociale;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente che non ha ancora terminato l'assegnazione degli alloggi, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione, nonostante quanto affermato dal legale rappresentante con la sopra citata nota;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Edilizia Montevarchi» con sede in Montevarchi (AR), codice fiscale 0024631051, costituita in data 17 novembre 1970;

Art. 2.

Il dott. Armonioso Giovanni nato a Napoli il 16 ottobre 1971, con studio in Napoli in via Bernini n. 28 Galleria Vanvitelli (Pal. 2), codice fiscale RMNGNN71R16F839N, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario gevernativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05351

DECRETO 26 aprile 2007.

Scioglimento della cooperativa «Società cooperativa edilizia Aurora a r.l.», in Città di Castello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società cooperativa edilizia Aurora a r.l.», con sede in Città di Castello (Perugia), costituita in data 15 aprile 1977 con atto a rogito del dott. Fulvio Fiorio di Città di Castello (Perugia), REA n. 127773, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Proietti Maria Antonella,

nata a Spoleto (Perugia) il 10 novembre 1964, ivi residente in Largo Oberdan n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05446

DECRETO 14 maggio 2007.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Palmarola», in Ponza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Cooperativa Palmarola» costituita in data 29 gennaio 1992, codice fiscale n. 01569440595 con sede in Ponza (Latina) è stata sciolta e posta in liquidazione il 15 dicembre 1994 e che è stato nominato liquidatore il sig. Gaetano Mazzella;

Vista la relazione di mancata revisione del 9 settembre 2005, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per ritardi nella procedura di liquidazione;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 14 dicembre 2005;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, avendo espletato gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990;

Decreta:

Il dott. Luciano Floris, nato a Minturno (Latina) il 9 dicembre 1954, con studio in Latina, viale P.L. Nervi n. 164, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Palmarola» con sede in Ponza (Latina) in sostituzione del sig. Gaetano Mazzella.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A05348

DECRETO 14 maggio 2007.

Sostituzione del liquidatore della Società Cooperativa «Consorzio per lo sviluppo dell'edilizia Coop. a r.l. (in sigla Cosveit Soc. Coop. a r.l.)», in Sant'Anastasia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Consorzio per lo sviluppo dell'edilizia Coop. a r.l. (in sigla Cosveit Soc. Coop. a r.l.)» costituita in data 18 luglio 1984, codice fiscale n. 04470040637, con sede in Sant'Anastasia (NA) è stata sciolta e posta in liquidazione il 3 febbraio 1997 e che è stato nominato liquidatore il sig. Domenico Rigitano;

Vista la dichiarazione del liquidatore del 18 dicembre 2006, con la quale rassegna le proprie dimissioni;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del suddetto liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Attilio De Nicola, nato a Napoli, il 16 aprile 1966, con studio in Napoli, via del Rione Sirignone n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Consorzio per lo sviluppo dell'edilizia Coop. a r.l. (in sigla Cosveit Soc. Coop. a r.l.) con sede in Sant'Anastasia (Napoli) in sostituzione del sig. Domenico Rigitano.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A05349

DECRETO 14 maggio 2007.

Sostituzione del liquidatore della Società Cooperativa «Società Cooperativa edilizia S. Antonio a r.l.», in Torre del Greco.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la Società Cooperativa «Società Cooperativa Edilizia S. Antonio a r.l.» costituita in data 7 gennaio 1980, codice fiscale n. 03110300633, con sede in Torre del Greco (Napoli) è stata sciolta e posta in liquidazione il 10 dicembre 1998 e che è stato nominato liquidatore la sig.ra Rosa Balzano;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 17 novembre 2004, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore, deceduto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del suddetto liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Attilio De Nicola, nato a Napoli, il 16 aprile 1966, con studio in Napoli, via del Rione Siringano n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Sosietà cooperativa edilizia S. Antonio a r.l.» con sede in Torre del Greco (Napoli) in sostituzione della sig.ra Rosa Balzano.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A05350

DECRETO 12 giugno 2007.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicuraioni private;

Visto in particolare l'art. 139, comma 5, del predetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo siano aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233 e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2006, con il quale sono state delegate le attribuzioni di competenza del Ministro dello sviluppo economico al Vice Ministro on. dott. Sergio D'Antoni;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2007;

Visto il proprio decreto 31 maggio 2006, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2006;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2006, applicando la maggiorazione dell'1,4%, pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2007, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti misure:

seicentonovantasette euro e novantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2007

Il Vice Ministro: D'ANTONI

07A05437

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DETERMINAZIONE 30 maggio 2007.

Verifica della qualità del servizio di posta non massiva (prioritaria), nell'anno 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in attuazione della direttiva 2002/39/CE, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'autorità di regolamentazione del settore postale stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare l'art. 4 in materia di qualità dei servizi;

Viste la nota della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale prot. n. 0005916 del 6 ottobre 2006 e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VII - prot. n. 111429 del 10 novembre 2006;

Visto il contratto stipulato il 20 dicembre 2005 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 13 marzo 2006, recante la definizione degli indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario, prioritario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006, che modifica la precedente struttura dei servizi di corrispondenza, differenziando gli stessi in servizio di invii di corrispondenza non massiva e servizio di invii di corrispondenza massiva;

Considerato che, ai sensi del suddetto decreto, il servizio di posta non massiva assume le stesse peculiarità del servizio di posta prioritaria, inglobando il servizio di posta ordinaria per la clientela retail e che, in particolare, l'art. 7 del medesimo decreto fissa in sede di prima applicazione nuovi obiettivi di qualità per gli anni 2006-2008;

Tenuto conto dei dati di monitoraggio, forniti dalla società IZI e contenuti nei rapporti semestrali e annuale, riguardanti il servizio di posta prioritaria/non massiva dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 ed il servizio di posta non massiva dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Determina:

Art. 1.

Risultati relativi al primo semestre 2006

1. Con riferimento al servizio di posta non massiva (prioritaria), la società Poste italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2006, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+1 (1)	J+3 (2)
obiettivi di qualità	88,0%	99,0%
risultati conseguiti (3)	87,3%	98,9%
scostamento	-0,7%	-0,1%

(1) J+1: recapito in un giorno più quello di deposito.

(2) J+3: recapito in tre giorni più quello di deposito.

(3) I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

Risultati relativi al secondo semestre 2006

2. Con riferimento al servizio di posta non massiva (prioritario), la società Poste italiane ha conseguito, nel periodo 1º luglio 2006-31 dicembre 2006, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+1 [1]	J+3 [2]
obiettivi di qualità	88,0%	99,0%
risultati conseguiti [3]	89,0%	99,0%
scostamento	+1,0%	+0,0%

[1] J+1: recapito in un giorno più quello di deposito.

[2] J+3: recapito in tre giorni più quello di deposito.

[3] I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 3.

Risultati relativi all'anno 2006

1. Con riferimento al servizio di posta non massima (prioritaria), la società Poste italiane ha conseguito, nel periodo 1º gennaio 2006-31 dicembre 2006, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+1 [1]	J+3 [2]
obiettivi di qualità	88,0%	99,0%
risultati conseguiti [3]	88,1%	99,0%
scostamento	+0,1%	0,0%

[1] J+1: recapito in un giorno più quello di deposito.

[2] J+3: recapito in tre giorni più quello di deposito.

[3] I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 4.

Raggiungimento degli obiettivi

1. La società Poste italiane, sulla base dei risultati di cui all'art. 3, ha rispettato nell'anno 2006 gli obiettivi di qualità del servizio postale universale stabiliti nel decreto del Ministro delle comunicazioni del 13 marzo 2006 e dell'art. 7 del decreto 12 maggio 2006 citati in premessa.

La presente determinazione direttoriale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2007

Il direttore generale: FIORENTINO

07A05443

DETERMINAZIONE 31 maggio 2007.

Verifica della qualità dei servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario, nell'anno 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in attuazione della direttiva 2002/39/CE, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Vista il decreto del Ministro delle comunicazioni del 13 marzo 2006, recante, tra l'altro, la definizione degli indici di qualità relativi ai tempi di recapito della posta raccomandata, assicurata e del pacco ordinario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2006;

Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare l'art. 4 in materia di qualità dei servizi;

Viste la nota della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale prot. n. 0005916 del 6 ottobre 2006 e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VII - prot. n. 111429 del 10 novembre 2006;

Considerato che i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario sono soggetti alla procedura di tracciatura che consente di individuare il percorso di tali invii postali e che il monitoraggio espletato dalla società Poste italiane è condotto sulla base dei dati reali di traffico;

Visti i dati nazionali relativi ai tempi di recapito dei servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario relativi all'anno 2006 presentati dalla società Poste Italiane;

Determina:

Art. 1.

Posta raccomandata

1. Con riferimento al servizio di posta raccomandata, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo

1° gennaio 2006-31 dicembre 2006, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3 (1)	J+5 (2)
obiettivi di qualità	92,5%	99,0%
risultati conseguiti	92,9%	99,1%
scostamento	+0,4%	+0,1%

(1) J+3: recapito in tre giorni più quello di deposito.

(2) J+5: recapito in cinque giorni più quello di deposito.

Art. 2.

Posta assicurata

1. Con riferimento al servizio di posta assicurata, la società Poste italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3 (1)	J+5 (2)
obiettivi di qualità	92,5%	99,0%
risultati conseguiti	98,8%	99,5%
scostamento	+6,3%	+0,5%

(1) J+3: recapito in tre giorni più quello di deposito.

(2) J+5: recapito in cinque giorni più quello di deposito.

Art. 3.

Pacco ordinario

1. Con riferimento al servizio di pacco ordinario, la società Poste italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+5 (1)
obiettivi di qualità	93,0%
risultati conseguiti	96,1%
scostamento	+3,1%

(1) J+5: recapito in cinque giorni più quello di deposito.

Art. 4.

Raggiungimento degli obiettivi

1. La società Poste italiane, sulla base dei risultati sopra evidenziati, ha rispettato nell'anno 2006 gli obiettivi di qualità stabiliti nel decreto del Ministro delle comunicazioni del 13 marzo 2006 citato in premessa.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il direttore generale: FIORENTINO

07A05442

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Epta Nord Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 257 del 2 novembre 2004 con il quale il laboratorio «Epta Nord Srl», ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 15 maggio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 luglio 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Epta Nord Srl», ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è nccessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Metanolo	UNI 10633:1999
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2006
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34

07A05411

DECRETO 4 giugno 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «CE.FI.T. Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2004 con il quale al laboratorio «CE.FI.T. Srl», ubicato in Avola (Siracusa), via Corrado Santuccio n. 156 (ex viale Lido n. 108/a) è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 maggio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «CE.FI.T. Srl», ubicato in Avola (Siracusa), via Corrado Santuccio n. 156 (ex viale Lido n. 108/a), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II
Composizione acidica: Miristico, Palmitico, Palmitoleico, Eptadecanoico, cis 10 Eptadecanoico, Stearico, Oleico, Linoleico, Arachico, Linolenico, Eicosenoico, Beenico, Lignocerico	Reg. CEE 2568/91allegato XB + Reg. CE 796/2002 Met. A
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III
Polifenoli	MA 050 ED 2 2004

07A05412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 aprile 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001), misure di efficientamento della legge obiettivo. (Deliberazione n. 14/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e poi trasfuso nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Viste le leggi 24 dicembre 2003, n. 350, e 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno rifinanziato l'art. 13 della legge n. 166/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, formulato indicazioni di ordine procedurale in ordine alle attività che il Ministero istruttore è chiamato ad espletare, in modo da consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza sull'attuazione dei progetti di infrastrutture strategiche da esso approvati;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha proceduto alla rivisitazione del Programma in questione, tra l'altro individuando in 90.098 milioni di euro il volume di investimenti mobilitato a seguito dell'approvazione di progetti di interventi inclusi nel Programma stesso e/o di assegnazione di contributi a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e successivi rifinanziamenti;

Vista la circolare n. 0042027 del 5 aprile 2004 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze fornisce indicazioni sui «limiti di impegno», in particolare precisando che l'assunzione del relativo impegno contabile (cioè la definizione di una obbligazione giuridicamente vincolante per l'Erario ex art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 469) non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o di altre operazioni di finanziamento, ma può anche conseguire alla formalizzazione dei relativi atti propedeutici, atti tra cui vengono annoverati gli «atti emanati dalle Amministrazioni per recepire quanto previsto da delibere CIPE»;

Considerato che, nella seduta del 29 settembre 2006, questo Comitato ha deliberato l'istituzione di un tavolo tecnico interministeriale con l'obiettivo di elaborare una ricognizione sullo stato di attuazione del Programma menzionato ed in particolare di evidenziare gli impegni assunti da questo Comitato stesso con le delibere di approvazione dei progetti e/o di finanziamento dei singoli interventi, delle relative coperture e dello stato di avanzamento;

Considerato che la rilevazione del tavolo tecnico ha sostanzialmente confermato, per il profilo sopra illustrato, le risultanze esposte nella delibera n. 130/2006 - determinando in 90.897,670 milioni di euro il «costo delle opere» singolarmente sottoposte a questo Comitato - ed ha per contro, in relazione a fattori sopravvenuti e a diversi criteri di rilevazione adottati, quantificato un fabbisogno di entità superiore a quello allora individuato;

Considerato che gli esiti dell'attività del tavolo tecnico sono stati sottoposti, nella seduta del 17 novembre 2006, a questo Comitato, che ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito;

Considerato che rientra tra i poteri di questo Comitato procedere alla revoca di assegnazioni di contributi disposte a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma, purché non si sia ancora concretizzata un'obbligazione giuridicamente vincolante a carico dello Stato;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture, in vista della seduta del 22 dicembre 2006, aveva proposto di procedere alla revoca dell'assegnazione programmatica a favore di un intervento per il quale gli incombenti istruttori previsti non si erano conclusi in termini;

Considerato che questo Comitato, con la delibera n. 157 adottata nella citata seduta del 22 dicembre 2006, aveva previsto di conferire, nell'ambito del capitolo di bilancio del Ministero delle infrastrutture cui affluiscono i fondi destinati annualmente dalla legge finanziaria all'attuazione del Programma, apposita evidenziazione contabile alle risorse derivanti da revoche di precedenti assegnazioni;

Considerato che detta delibera, inviata alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, è stata «ritirata» al fine di adottare una formulazione più coerente con le indicazioni della stessa Corte;

Su proposta del Presidente di questo Comitato, fatta propria dal Ministro delle infrastrutture;

Delibera:

1. Questo Comitato procederà ad esercitare il potere di revoca di precedenti assegnazioni disposte a carico degli stanziamenti recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti — cui non abbia ancora fatto seguito un impegno contabile e che, in linea più generale, non abbiano ancora concretizzato un'obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti dello Stato — in un quadro di ottimizzazione nell'utilizzo dei fondi riservati al Programma e nell'ottica di imprimere certezza e speditezza nei tempi di realizzazione delle infrastrutture strategiche, in coerenza con le finalità della «legge obiettivo».

Nella prospettiva di cui sopra e in correlazione con l'espletamento dei compiti di supporto alle attività di questo Comitato riservati dalla normativa richiamata in premessa alla propria Amministrazione, il Ministro delle infrastrutture segnalerà tempestivamente a questo Comitato stesso ipotesi di sopravvenuta impossibilità di utilizzo dei contributi già concessi ad opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche ovvero di mancato espletamento di adempimenti posti a carico dei soggetti aggiudicatori e da effettuare entro termini predeterminati.

2. Il Ministro delle infrastrutture darà indicazioni alle proprie strutture competenti affinché, nell'ambito delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, in collaborazione con la Segreteria di questo Comitato tengano apposito conteggio delle disponibilità rivenienti da revoche di assegnazioni disposte ai fini del primo comma del precedente punto 1.

3. L'utilizzo delle disponibilità indicate al suddetto punto 1 può essere disposto esclusivamente a favore degli interventi inclusi nella ricognizione citata in premessa e sottoposta a questo Comitato nella seduta del 17 novembre 2006.

Detto utilizzo avverrà in modo tale che il complesso di fondi attribuiti al Mezzogiorno a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma risulti coerente con la riserva prevista a favore di tale macroarea: la verifica avverrà su base annua.

Roma, 5 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 1º giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 359

07A05438

DELIBERAZIONE 5 aprile 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) S.S. 7-*quater* Domitiana. Lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone. (Deliberazione n. 15/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e poi trasfuso nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1, comma 78, ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera *a)*, il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1 - nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», alla voce «Sistemi stradali ed autostradali» - la «A1 (Capua)-Domiziana ed adeguamento»;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 198/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare «S.S. 7-*quater* Domitiana: lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone», assegnando all'opera, in via programmatica, un contributo di 9,834 milioni di euro per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 con decorrenza 2007, contributo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 110 milioni di euro, e prevedendo che l'assegnazione definitiva del contributo fosse disposta previa sottoposizione a questo Comitato, entro due mesi dalla data di pubblicazione della medesima delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, del progetto definitivo di uno stralcio funzionale dell'opera coerente con il contributo medesimo e con le eventuali ulteriori disponibilità che risultassero destinate all'opera stessa;

Vista la relazione trasmessa con nota 21 dicembre 2006, n. 520, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha proposto la revoca dell'assegnazione programmatica disposta con la predetta delibera n. 97/2006, rilevando che il termine di cui sopra era scaduto, in quanto la delibera è stata pubblicata il 26 agosto 2006, e prendendo atto che l'ANAS S.p.A. aveva rappresentato l'impossibilità di individuare uno stralcio funzionale realizzabile con le risorse messe a disposizione ed aveva evidenziato per contro tre possibili ipotesi di stralci funzionali di costo superiore a detto contributo;

Vista la delibera n. 14/2007 adottata in data odierna, con la quale sono state introdotte «misure di efficientamento della legge obiettivo»;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture, in relazione al carattere strategico dell'opera, si è impegnato a proseguire l'iter istruttorio con l'ANAS, per la scelta dello stralcio funzionale da realizzare, nell'ambito delle tre ipotesi proposte dalla Società nella citata nota, e a individuare altre possibile forme di copertura del relativo costo, anche a valere sui rifinanziamenti della «legge obiettivo»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È revocata l'assegnazione del contributo annuo di euro 9.834.000 per 15 anni disposta in via programmatica con delibera n. 97/2006 - a valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 - in favore dell'intervento «S.S. 7-*quater* Domitiana: lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone».

2. Le risorse di cui al punto 1 debbono essere considerate nell'apposito conteggio delle disponibilità, rivenienti da revoche disposte a valere sugli stanziamenti ex art. 13 della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti, di cui al punto 2 della delibera n. 14/2007.

Roma, 5 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 1º giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 360

07A05439

DELIBERAZIONE 24 aprile 2007.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale di edilizia statale 2006-2008: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 18/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14 come modificato dalla legge 1º agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, e visto il decreto dello stesso Ministro 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visti i decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004 e 9 giugno 2005, che modificano le disposizioni di cui al precedente decreto;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2003), con la quale questo Comitato ha formulato il giudizio di compatibilità sul Programma di edilizia statale per il triennio 2002-2004 ex citato art. 14 della legge n. 109/1994;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 131, con la quale questo Comitato ha formulato analogo parere di compatibilità con riferimento al programma di edilizia statale 2005-2007;

Vista la nota 25 ottobre 2006, n. B3/2/2819, con la quale il Ministero delle infrastrutture - Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici ha trasmesso a questo Comitato i programmi di edilizia statale relativi al triennio 2006-2008 e gli elenchi annuali dei lavori per il 2006;

Vista la nota 19 febbraio 2007, n. B/3/2/504, con la quale il Ministro delle infrastrutture ha ufficializzato la richiesta di sottoposizione dei citati programmi a questo Comitato;

Vista la nota 16 aprile 2007, n. 5789, con la quale il Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture ha fornito talune precisazioni in ordine ai contenuti di un decreto ministeriale incluso nella documentazione di cui sopra;

Vista la nota 16 aprile 2007, n. 5792, con la quale il predetto Dipartimento ha trasmesso, ad integrazione dei programmi in precedenza inoltrati, il programma triennale 2006-2008 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2006 a carico dei capitoli di bilancio 7341 e 7344 relativi al S.I.I.T. Lombardia-Liguria;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali relativi allo specifico settore;

Considerato che i recenti documenti di programmazione economico-finanziaria presuppongono quale obiettivo generale per il settore delle opere pubbliche, un ricorso più incisivo alla tecnica del project financing;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009 prevede altresì che il 30% delle risorse ordinarie destinate agli investimenti venga riservato al Mezzogiorno al fine di conferire effettivo carattere di aggiuntività agli specifici fondi, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo di tale macro-area;

Rilevata l'opportunità di formulare indicazioni in vista degli aggiornamenti del programma in oggetto;

Prende atto:

che il programma triennale di edilizia statale 2006-2008, che rappresenta l'aggiornamento annuale del precedente programma relativo al triennio 2005-2007, è costituito da nove programmi triennali concernenti il settore infrastrutture, corredati dagli elenchi dei lavori previsti per il 2006, redatti dai Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T., ex provveditorati regionali alle opere pubbliche); programmi che sono stati approvati dal Ministero delle infrastrutture con distinti decreti concernenti i vari Servizi sopra indicati ed i capitoli di bilancio interessati (1783-7340-7341 e 7344);

che, per quanto attiene alla regione Sardegna, il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso i decreti approvativi dei programmi predisposti per il triennio considerato dall'assessorato regionale ai LL.PP. (attesa la perdurante competenza regionale in questa materia) e concernenti le assegnazioni a copertura del costo degli interventi inclusi nell'elenco annuale relativo al 2006;

che i predetti programmi, come da direttiva del Ministro delle infrastrutture in data 12 ottobre 2006, riguardano principalmente interventi di manutenzione straordinaria e prioritariamente quelli di adeguamento alle norme di sicurezza e di adeguamento ambientale, interventi di recupero per assicurare maggiore funzionalità agli immobili, completamenti e ampliamenti o ristrutturazioni, interventi dotati di progettazione esecutiva da effettuare sugli immobili statali o su immobili privati destinati a sede di uffici statali, la cui spesa risulta imputata alle risorse assegnate a ciascun S.I.I.T. a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del menzionato Ministero;

che i programmi stessi, tenuto conto del loro carattere prevalentemente manutentorio, riflettono le priorità indicate dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 e non prevedono, quantomeno esplicitamente, la partecipazione di capitali privati;

che gli elenchi annuali dei lavori 2006, incluso quello relativo alla regione Sardegna, recano un costo complessivo di 169.899.695,24 euro e che le assegnazioni per detto anno, a carico dei citati capitoli di bilancio, presentano la seguente articolazione: nord 32,65%, centro 40,71%, sud 26,64%;

che la distribuzione territoriale delle assegnazioni è conseguente al rilevato carattere prevalentemente manutentorio degli interventi previsti, che interessano in modo rilevante il centro in relazione alla più incisiva insistenza di edifici istituzionali nella Capitale, e che anche il mancato ricorso al project financing è coerente con la destinazione degli edifici interessati dalle opere, destinati esclusivamente a sede di uffici pubblici e categorie affini;

che la prima annualità dei programmi all'esame e gli elenchi lavori relativi al 2006 esprimono un fabbisogno complessivo coerente con gli stanziamenti di bilancio e che non sono rilevabili elementi di incompatibilità con gli altri documenti programmatori vigenti;

che per le annualità successive e in particolare per il 2007 i programmi in esame prevedono interventi di importo complessivamente superiore agli stanziamenti per l'anno in corso, in quanto approvati prima della legge finanziaria 2007;

Esprime parere favorevole

in relazione a quanto sopra e ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sul programma triennale di edilizia statale 2006-2008 limitatamente alla prima annualità;

Invita

il Ministro delle infrastrutture:

a presentare, non appena possibile, il previsto aggiornamento annuale, nell'ambito della programmazione 2007-2009, in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio;

a corredare detto aggiornamento annuale con una relazione organica che illustri lo stato di attuazione complessiva degli investimenti effettuati per l'annualità 2006, le linee essenziali dell'aggiornamento stesso, i criteri adottati per il riparto delle risorse tra i vari Servizi interessati e la percentuale riservata al Mezzogiorno;

a raccomandare a detti Servizi di valutare la possibilità di ricorso a forme di coinvolgimento del capitale privato per il finanziamento dei lavori di loro competenza, compatibilmente con la natura prevalentemente manutentoria dei lavori stessi.

Roma, 24 aprile 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

07A05440

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 21 maggio 2007.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale ACI di Roma ha comunicato a questa direzione regionale con nota n. UP-RM/0007040 del 17 maggio 2007 la chiusura al pubblico a causa di uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali per la giornata del 21 maggio 2007.

La Procura della Repubblica in merito, con nota del 27 marzo 2007, prot. n. 2690/07, ha espresso parere favorevole.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A05457

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito a Pavia, nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Pavia ha comunicato, con nota n. P/1290 del 22 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli, nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 30 maggio 2007, prot. n. 1891/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05472

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito a Lecco, nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lecco ha comunicato, con nota prot. n. 349 del 21 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 30 maggio 2007, prot. n. 1891/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05473

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito a Lodi, nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lodi ha comunicato, con nota n. UP LO/0001359/07 del 22 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 30 maggio 2007, prot. n. 1891/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05474

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Campobasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 21 maggio 2007, l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Campobasso.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Campobasso non ha potuto espletare le proprie funzioni nella giornata del 14 maggio 2007 a causa dello svolgimento di un'assemblea sindacale del personale.

La circostanza è stata rappresentata con provvedimento del 15 maggio 2007, prot. n. 1525/07/U inviato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Molise.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592, legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 7 giugno 2007

Il direttore regionale: CARLETTA

07A05482

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ragusa, limitatamente ai Servizi catastali informatizzati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni confertegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ragusa nei giorni 14, 15 e 16 maggio 2007 limitatamente ai Servizi catastali informatizzati.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un guasto informatico, il suddetto Ufficio dalle ore 15 di lunedì 14 maggio alle ore 15 di mercoledì 16 maggio 2007 non ha potuto erogare i Servizi catastali informatizzati.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 8 giugno 2007

Il direttore regionale: IMBROGLINI

07A05441

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 giugno 2007.

Proroga dei termini del procedimento istruttorio, di cui alla delibera n. 588/06/CONS, relativo alla «Identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici». (Deliberazione n. 289/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Vista la delibera n. 588/06/CONS del 27 settembre 2006, recante «Avvio del procedimento istruttorio di Identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici» ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006;

Vista la delibera n. 37/07/CONS del 25 gennaio 2007, recante «Modifiche alla delibera n. 588/06/CONS concernente l'avvio del procedimento «Identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici» ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007;

Considerata la particolare complessità riscontrata nell'analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici, legata, in primo luogo, alla necessità di acquisire dagli operatori ed esaminare una notevole quantità di informazioni relative alle centinaia di direttrici di traffico individuate;

Rilevata, pertanto, la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 588/06/CONS del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006, al fine di completare gli adempimenti inerenti al procedimento in corso;

Rilevato che in relazione alle suesposte esigenze istruttorie appare congruo determinare la proroga in novanta giorni e che la stessa decorrerà a partire dalla scadenza del termine di centottanta giorni fissato dalla delibera n. 588/06/CONS del 27 settembre 2006 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006);

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorio

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 588/06/CONS del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006, fissato in centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, è prorogato di novanta giorni.

2. Restano salve tutte le altre disposizioni della delibera n. 588/06/CONS.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

07A05445

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 25 maggio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;

Visto nello specifico l'art. 7.5 dello Statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;

Viste le deliberazioni assunte, nelle adunanze del 23 febbraio e del 28 marzo 2007, dal Senato accademico Integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello Statuto di autonomia;

Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'Università - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli Statuti e dei Regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del rettore n. 10930 del 5 aprile 2007 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'università e della ricerca il testo dello Statuto di autonomia, modificato dalle suddette delibere, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/89;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. n. 1659 del 18 maggio 2007 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 3.4, 3.10, 3.12, 5.1, 5.2, dello Statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono così modificati:

TITOLO III

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 3.4

Il Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, e dai professori incaricati stabilizzati della facoltà, nonchè da una rappresentanza degli studenti.

Il Regolamento di Ateneo definisce la consistenza e le modalità di elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.

Per la validità delle sedute del Consiglio di facoltà è richiesta la partecipazione della metà più uno degli aventi titolo a comporre il Consiglio di facoltà, dopo aver detratto le assenze giustificate in misura non superiore al 30% degli stessi aventi titolo.

Il Consiglio di facoltà può delegare al Consiglio di Presidenza di cui al successivo art. 3.5 tutti i compiti di ordinaria amministrazione con modalità previste dal proprio Regolamento.

2. Il Consiglio di facoltà, avvalendosi dei pareri espressi dai Consigli dei corsi di studio e, per le parti di loro competenza, dai Dipartimenti, esercita i seguenti compiti:

a) provvede annualmente alla destinazione delle risorse finanziarie comunque resesi disponibili nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli Organi di governo dell'Università;

b) propone al Senato accademico, sulla base delle proprie risorse didattiche e dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di studenti da immatricolare annualmente;

c) propone modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;

d) programma annualmente l'attività didattica;

e) esprime pareri sui regolamenti didattici dei corsi di studio;

f) procede, su parere dei Consigli di corso di studio i, all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura previo parere di almeno uno dei Dipartimento presso il quale afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo la stipula di contratti

di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;

g) provvede alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;

h) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;

i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;

l) delibera l'attivazione di corsi integrativi;

m) assegna annualmente i compiti didattici ai professori e ai ricercatori;

n) autorizza i docenti alla fruizione di periodi di esclusiva attività scientifica presso Centri di ricerca nazionale ed estera;

o) esprime pareri per la conferma in ruolo di professori e ricercatori previsti dalla normativa;

p) approva la relazione annuale sull'attività didattica predisposta dal preside;

q) elabora i piani di sviluppo della facoltà;

r) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, i membri delle Commissioni di concorso a posti di ruolo afferenti alle facoltà;

s) delibera il regolamento di facoltà.

Per gli argomenti relativi ai punti g, h, i, o il Consiglio delibera in composizione ristretta alle categorie non inferiori a quella relativa al posto richiesto o destinato o a quella del chiamato.

Alle deliberazioni relative al punto i non partecipano le rappresentanze degli studenti.

Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti g, h, i, o, r è obbligatorio il parere di almeno uno dei Dipartimenti cui afferisce il settore scientifico-disciplinare interessato, secondo le previsioni di cui al successivo art. 7.4.

3. Laddove non siano costituiti i Consigli dei corsi di studio, al Consiglio di facoltà sono altresì attribuiti i compiti di cui all'art. 3.6 del presente Statuto.

4. Il Consiglio di facoltà può organizzare i propri lavori anche costituendo Commissioni istruttorie permanenti o temporanee.

Compiti, attribuzioni, composizione e modalità di funzionamento di tali Commissioni sono contenute nel regolamento di facoltà.

Il regolamento di facoltà definisce anche le norme relative alle articolazioni della facoltà, le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze in tali organismi, nonchè tempi e modi per l'acquisizione di pareri ove essi siano richiesti.

Art. 3.10

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo.

Esso promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati.

Ai Dipartimenti fanno capo i Corsi di dottorato di ricerca.

Il Dipartimento inoltre:

concorre allo svolgimento delle attività didattiche secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai Consigli di facoltà dai Consigli di Corso di corso di studio;

esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

esprime parere, per gli stessi settori, sulla chiamata di professori, sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei contratti di insegnamento.

2. Al Dipartimento afferiscono:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo;

b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;

c) i professori a contratto;

d) i ricercatori;

e) i titolari di assegni di ricerca;

f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;

g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;

h) gli studenti che ne fanno richiesta.

3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.

Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo.

5. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) la Giunta;

c) il Consiglio di Dipartimento.

6. Il direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza nell'ambito dipartimentale delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli altri Organi dell'Università; esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.

Il direttore è eletto tra i professori di I fascia del Dipartimento e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

In mancanza di professori di I fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato accademico, la Direzione del Dipartimento è affidata al professore di II fascia eletto con le stesse modalità.

Il direttore è nominato dal rettore.

La durata del mandato è di quattro anni accademici.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

Le modalità delle votazioni sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

Il direttore nomina tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.

Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore.

L'incarico di segretario amministrativo ha durata quadriennale ed è attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, ad un Funzionario amministrativo in possesso dei requisiti necessari.

7. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

Ne fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il segretario amministrativo, quest'ultimo con voto consultivo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca eventualmente attivati dal Dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca. La consistenza delle rappresentanze, le modalità di elezione delle stesse e di funzionamento del Consiglio sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

Le modalità di funzionamento del Consiglio e di elezione delle rappresentanze sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

Nello stesso Regolamento dovranno essere indicati i settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento. Il Senato accademico, su parere del Comitato di coordinamento e programmazione, decide nei casi eventualmente controversi.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni alla Giunta.

8. La Giunta coadiuva il direttore, dura in carica quattro anni e la sua composizione ed il suo funzionamento sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

Le modalità di elezione e di funzionamento della Giunta sono definite dal regolamento di Dipartimento.

9. I Dipartimenti attivati al momento dell'approvazione del presente Statuto sono indicati nella Tabella *E*.

10. A ciascun professore e ricercatore è garantita la facoltà di scegliere il Dipartimento al quale intende afferire.

Nel Regolamento generale di Ateneo sono definiti le procedure, le condizioni ed i requisiti necessari per la costituzione e per la disattivazione dei Dipartimenti nonchè le modalità per l'esercizio del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori.

TITOLO III

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 3.12

Scuole superiori e di Alta formazione

1. L'Università istituisce Scuole superiori e di Alta formazione post-laurea incardinate nelle facoltà.

2. Le Scuole sono strutture di gestione con autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Alle stesse si applicano le norme contenute nel Regolamento generale di Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonchè in ogni altro regolamento dell'Università nel quale la Scuola sia annoverata tra le strutture destinatarie.

Le Scuole superiori e di Alta formazione sono indicate nella Tabella *G* dello Statuto di autonomia dell'Università della Calabria.

TITOLO V

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 5.1

Organizzazione amministrativa

1. L'Università definisce nella sua autonomia, la dotazione organica del personale tecnico e amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'organizzazione amministrativa dell'Università, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è disciplinata dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni e dai provvedimenti di carattere generale.

3. La struttura organizzativa prevede il direttore amministrativo, i dirigenti ed il personale tecnico e amministrativo.

4. L'Università riconosce, promuove e valorizza la professionalità del personale tecnico e amministrativo assicurandone la formazione permanente nel rispetto delle specifiche professionalità.

Art. 5.2

Il direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo coincide con il mandato del rettore; viene attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore ad un dirigente dell'Università oppure, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra Amministrazione dello Stato o anche a persona di comprovate capacità manageriali. L'incarico può essere rinnovato.

2. Il direttore amministrativo svolge i compiti assegnatigli dalla legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto.

3. Il direttore amministrativo conferisce gli incarichi dirigenziali. Allo stesso compete anche la eventuale revoca. I dirigenti ai quali non sia affidata una specifica responsabilità, su incarico del direttore amministrativo, svolgono funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca od altri incarichi.

4. In particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli Organi di governo dell'Università, secondo le specifiche linee indicate dagli stessi;

b) provvede all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;

c) procede, in base ai criteri definiti dagli Organi di governo dell'Università, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale agli uffici centrali e alle strutture dell'Ateneo;

d) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli Organi di governo dell'Università svolge le procedure per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;

e) indirizza, coordina, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività; può avocare atti di competenza dei dirigenti per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati;

f) pone in essere gli atti di gestione relativi al personale tecnico e amministrativo dell'Università;

g) esercita l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Università;

h) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica;

i) stipula i contratti e le convenzioni, ad eccezione di quelli di competenza del rettore o di altri soggetti;

l) promuove e resiste alle liti correlate con gli atti di gestione posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti, nomina procuratori e difensori secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione, propone eventuali transazioni;

m) può formulare proposte al rettore ed agli Organi accademici in ordine al funzionamento dell'Ateneo;

n) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni anche internazionali;

o) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

p) fornisce consulenze di tipo tecnico-amministrativo agli Organi di governo dell'Università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavata di Rende, 25 maggio 2007

Il rettore: LATORRE

07A05400

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/PAS.17406-XVJ/3/58 2007 CE (86) del 18/04/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
1019-129/V/2006		POLVERE SENZA FUMO BALISTIT 1		
	04/10/2006	0161	1.3C	I
1019-127/V/2006		POLVERE SENZA FUMO BALISTIT 2		
	04/10/2006	0161	1.3C	I
1019-128/V/2006		POLVERE SENZA FUMO S-4N		
	04/10/2006	0161	1.3C	I

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice NOBEL SPORT MARTIGNONI SPA con sede in ALESSANDRIA ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "VVUU A.S., RADVANICE - REPUBBLICA CECA" su richiesta della società "EXPLOSIA A.S., SEMTIN - REPUBBLICA CECA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "EXPLOSIA A.S., SEMTIN - REPUBBLICA CECA".

Con decreto ministeriale 557/PAS-15974-XVJ/2/43 2005 CE (21) del 18/04/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
ENB/B/028/04 ISSUE 2		RDX BI-Direzionali, Super Booster,P/N Schlumberger H448841		
	15/10/2004	0367	1.4 S	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.P.A. con sede in Parma ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE, Harpur Hill, Buxton, Derbyshire, SK17 9JN - GRAN BRETAGNA" su richiesta della società "Societa' Ensign-Bickfors Aerospace and Defense, 640 Hopmeadow Street, PO Box 429, Simsbury - USA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "Societa' Ensign-Bickfors Aerospace and Defense, 640 Hopmeadow Street, PO Box 429, Simsbury - USA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.43043/XVJ/6/25 2005 CE (31) del 18/04/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
LOM 97 EXP 3040		miccia detonante riocord 80 g/m		
	14/10/1997	0065	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice U.E.E. Italia S.r.l. con sede in Terrarossa (MS) ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "LOM, Madrid - Spagna" su richiesta della società "Union Espanola de Explosivos S.A., Madrid - Spagna". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "UEB Union Explosivos-Ensign Bickford, Galdacano (Vizcaya) - Spagna".

Con decreto ministeriale 557/PAS.15975-XVJ/2/42 2006 CE (21) del 18/04/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.02.0001		Carica cava 1 11/16 Phased Enerjet Charge RDX P 447299		
	25/01/2002	0441	1.4 S	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.p.A. con sede in Parma ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, Verneuil-en-Halatte - Francia" su richiesta della società "Etudes Et Productions Schlumberger (EPS), 26, rue de la Cave'e - 92140 Clamart - - Francia". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "Manurhin Defense, Montpertuis - 03301 Cusset Cedex - Francia".

Con decreto ministeriale 557/PAS.10636.XVJ/3/42 2007 CE (81) del 18/04/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.0570/98		PRM 35/10/55 NG/RDX/NC		
	11/11/1998	0159	1.3C	I
0589.EXP.0570/98		PRM 35/10/55 DEGN/RDX/NC		
	11/11/1998	0159	1.3C	I

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice SIMMEL DIFESA S.P.A. con sede in ROMA ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, D-12205 BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "WASAGCHEMIE SYSTEN GMBH, 45721 HALTERN - GERMANIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "WASAGCHEMIE SYTHEN GMBH, 45721 HALTERN - GERMANIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.XVJ/2/29 2005 CE (29) del 18/04/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.00.0036		detonatore assemblaggio detonatore EFI, separato H622700		
	07/01/2000	0456	1.4 S	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.p.A. con sede in Parma ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, Verneuil-en-Halatte - Francia" su richiesta della società "Etudes et Productions Schlumberger (EPS), Clamart - Francia". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "Schlumberger Technology Corporation (STC), Texas - USA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.XVJ/2/5 2005 CE (34) del 18/04/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.04.0024		Accenditore Pirotecnico per Booster Ariane 5 Tipo MPS P230 MPS-C-P230		
	23/04/2003	0368	1.4 S	V/B

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Avio S.P.A. con sede in Colleferro (RM) ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "Ineris, Verneuil-en-Halatte - Francia" su richiesta della società "Avio S.P.A., Corso Garibaldi, 22, 00034 Colleferro (RM) - Italia". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "Avio S.P.A., Corso Garibaldi, 22 00034 Colleferro (RM) - Italia".

Con decreto ministeriale 557/PAS.16161-XVJ/3/62 2007 CE (87) del 18/04/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.0304/06		JK6		
	09/03/2006	0161	1.3C	I^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice CHEDDITE SRL con sede in LIVORNO ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, D-12205 BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "EURENCO VIHTAVUORI OY, RUUTITEAANTIE 80 41330 VIHTAVUORI - FINLANDIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "EURENCO VIHTAVUORI OY, RUUTITEAANTIE 80 41330 VIHTAVUORI - FINLANDIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.14576-XVJ/6/16 2005 CE (30) del 18/04/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
0080.exp.02.0112		esplosivo da mina sigma 601		
	16/12/2002	0241	1.1 D	II
0080.exp.02.0113		esplosivo da mina sigma 605		
	16/12/2002	0241	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice S.E.I. Societa' Esplosivi Industriali S.p.A. con sede in Cagliari ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, Verneuil-en-Halatte - Francia" su richiesta della società "S.E.I. Societa' Esplosivi Industriali S.p.A., Ghedi (BS) - Italia". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "S.E.I. Societa' Esplosivi Industriali S.p.A., Domusnovas (CA) - loc. Matt'e' Conti - Italia".

Con decreto ministeriale 557/PAS.XVJ/2/44 2005 CE (32) del 18/04/2007, iL manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.exp.03.0066		detonatore a percussione alta temperatura H524167		
	10/09/2003	0455	1.4 S	III

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.p.A. con sede in Parma ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, Verneuil-en-Halatte - Francia" su richiesta della società "Etudes et Productions Schlumberger (EPS), Clamart - Francia". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "Cartridge Actuated Devices (CAD), Andover - USA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.9678-XVJ/2/39 2006 CE (75) del 18/04/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589/EXP/1561/99 INT.		detonatore istantaneo per esplosivi DYNAWELL 0015FDE		
	24/04/2006	0456	1.4S	III
0589.EXP.1562/99 INT.		detonatore istantaneo per esplosivi DYNAWELL 0026FDE		
	24/04/2006	0456	1.4S	III
0589.EXP.1563/99 INT.		detonatore istantaneo per esplosivi DYNAWELL 1015E HMX		
	24/04/2006	0456	1.4S	III

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L. con sede in ASCOLI PICENO ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, 12205 BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "DYNAENERGETICS GMBHeCo. KG, 53839 TROISDORF - GERMANIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "DYNAMITENERGETICS GMBHeCo. KG, 53839 TROISDORF - GERMANIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.XVJ/2/27 2005 CE (19) del 18/04/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
LOM 04EXP6540		DET. EL.RIODET TIPO A.I. ISTANTANEO		
	22/11/2004	0030	1.1 B	III
LOM 04EXP6542		DET. EL. RIODET TIPO A.I. RITARDO LUNGO (500 MS)		
	22/11/2004	0030	1.1 B	III
LOM 04EXP6541		DET. EL. RIODET A.I. RITARDO BREVE (30 MS)		
	22/11/2004	0030	1.1 B	III

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice UEE ITALIA S.r.l. con sede in Massa Carrara ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "LOM, Madrid - SPAGNA" su richiesta della società "UNION EXPLOSIVOS-ENSIGN BICKFORD SISTEMAS DE INIC., GALDACANO - SPAGNA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "UNION EXPLOSIVOS-ENSIGN BICKFORD SISTEMAS DE INC., GALDACANO - SPAGNA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.XVJ/5/19 2005 CE (23) del 18/07/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.02.0148		MICCIA DETONANTE SEICORD 6 g		
	19/12/2002	0065	1.1D	II
0080.EXP.02.0148		MICCIA DETONANTE SEICORD 10 g		
	19/12/2002	0065	1.1D	II
0080.EXP.02.0150		MICCIA DETONANTE SEICORD 12 g		
	19/12/2002	0065	1.1D	II
0080.EXP.02.0151		MICCIA DETONANTE SEICORD 15 g		
	19/12/2002	0065	1.1D	II
0080.EXP.02.0152		MICCIA DETONANTE SEICORD 20 g		
	19/12/2002	0065	1.1D	II
0080.EXP.02.0154		MICCIA DETONANTE SEICORD 40 g		
	19/12/2002	0065	1.1D	II
0080.EXP.02.0154		MICCIA DETONANTE SEICORD 60 g		
	19/12/2002	0065	1.1D	II
0080.EXP.02.0155		MICCIA DETONANTE SEICORD 80 g		
	19/12/2002	0065	1.1D	II
0080.EXP.02.0037		MICCIA DETONANTE SEICORD 100 G		
	28/03/2003	0065	1.1D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice S.E.I. Societa' Esplosivi Industriali S.P.A. con sede in Brescia ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società "SOCIETA' ESPLOSIVI INDUSTRIALI S.P.A., GHEDI (BS) - ITALIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "SOCIETA' ESPLOSIVI INDUSTRIALI S.P.A,, DOMUSNOVAS (CA) - ITALIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.XVJ/2/67 2005 CE (26) del 18/04/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.03.0007		RP-800 high temperature RDX EBW detonator 188-7330		
	24/01/2003	0255	1.4 B	III
0080.exp.03.0007		RP-810 high temperature RDX EBW detonator 188-7409		
	24/01/2003	0255	1.4 B	III
0080.exp.03.0007		RP-830 high temperature RDX EBW detonator 188-7342		
	24/01/2003	0255	1.4 B	III
0080.exp.03.0007		RP-880 high temperature RDX EBW detonator 188-7354		
	24/01/2003	0255	1.4 B	III

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice DEC S.r.l con sede in Fana' di Comunanza (AP) ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, Verneuil-en-Halatte - Francia" su richiesta della società "Reynolds Industries Systems Incorporated (RISI), Tracy CA - USA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "Reynolds Industries Systems Incorporated (RISI), Tracy CA - USA".

da 07A05458 a 07A05471

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 giugno 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3304
Yen	163,56
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5835
Corona ceca	28,603
Corona danese	7,4461
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67605
Fiorino ungherese	252,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8236
Nuovo leu romeno	3,2480
Corona svedese	9,4166
Corona slovacca	34,315
Franco svizzero	1,6549
Corona islandese	84,12
Corona norvegese	8,1075
Kuna croata	7,3445
Rublo russo	34,6600
Nuova lira turca	1,7738
Dollaro australiano	1,5937
Dollaro canadese	1,4202
Yuan cinese	10,1682
Dollaro di Hong Kong	10,3998
Rupia indonesiana	12066,73
Won sudcoreano	1237,07
Ringgit malese	4,6105
Dollaro neozelandese	1,7746
Peso filippino	62,090
Dollaro di Singapore	2,0524
Baht tailandese	43,313
Rand sudafricano	9,6057

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A05616

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Artane»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1217 del 4 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ARTANE, rilasciata alla società Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia) - codice fiscale 01423300183, è apportata la seguente modifica.

Modifica del materiale confezionamento primario:

da: bottiglia cilindrica di polipropilene di colore bianco con tappo a vite;

a: blister PVC/Alluminio.

Sostituzione della confezione «2 mg compresse» 50 compresse (codice A.I.C. n. 003488018) con la confezione «2 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL (codice A.I.C. n. 003488057).

Restano inoltre confermate le seguenti condizioni:

confezione: «2 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 003488057 (in base 10) 03BG9T (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Teofarma S.r.l., viale Certosa, 8/A - 27100 Pavia.

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: triesifenidile cloridrato 2,00 mg;

eccipienti: amido di mais 57,23 mg; calcio fosfato dibasico 127,17 mg; magnesio stearato 0,90 mg; amido di mais pregelatinizzato 14,60 mg.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato la classificazione RR: medicinali soggetti a prescrizione medica e il prezzo.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche già approvate: «Artane» è indicato per il trattamento del parkinsonismo e del morbo di Parkinson postencefalitico. Esso è efficace in un'alta percentuale di pazienti e riduce sia il tremore che la rigidità. L'«Artane» diminuisce anche la scialorrea che si accompagna al morbo di Parkinson.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 003488057 - «2 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL.

Classe: resta confermata la classe già approvata: «A».

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05366

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Miacalcic»

Estratto provvedimento UPC/II/3115 del 30 maggio 2007

Specialità medicinale: MIACALCIC.

Confezioni: 026792212 - «200 U.I. spray nasale, soluzione» flacone 2 ml.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0123/001/II/021, II17.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamenti e variazioni dei controlli in process ed aggiornamento delle specifiche del materiale di partenza Trt-2Boc-0but-10-NH2 (VI)(tricosa).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05550

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Calcitonina Sandoz»

Estratto provvedimento UPC/II/3116 del 30 maggio 2007

Specialità medicinale: CALCITONINA SANDOZ.

Confezioni:

023704048 - «100 U.I./ML soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml + 5 siringhe;

023704051 - «50 U.I./ML soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml + 5 siringhe;

023704190 - «200 U.I. spray nasale, soluzione» 1 flacone 2 ml.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0117/01, 003-004/II/024, IE/H/0117/01/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamenti e variazioni dei controlli in process ed aggiornamento delle specifiche del materiale di partenza Trt-2Boc-0but-10-NH2 (VI)(tricosa).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05551

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Winrho»

Estratto provvedimento UPC/II/3117 del 30 maggio 2007

Specialità medicinale: WINRHO.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Cangene Europe LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0634/001-003/II/011, 01, 03.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

sostituzione del test kit «parvo igg-eia seikin» prodotto da Denka/Seiken (Tokio - Japan) con il test kit 2 parvovirus b19 igg» prodotto da Nova Tec Immunodiagnostica Gmbh (Dietzenbach, Germania);

sostituzione del laboratorio di analisi «Institute fur Meizinische Virologie (IMV) Der J.W. Goethe - Universitat Frankfurt/Main Germany» responsabile dei controlli virali del plasma pool con il nuovo Laboratorio: «Laboratoires Diagnostiques (LDS) 175 Still-view, Suite 155 - Pointe Claire, Quebec - Canada, H9R 4S3».

Restringimento delle specifiche del test di stabilità di Winrho Sdf e conseguente estensione della shelf life da 30 a 36 mesi.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05552

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Serdolect»

Estratto provvedimento UPC/II/3118 del 30 maggio 2007

Specialità medicinale: SERDOLECT.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: H. Lundbeck A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0141/001, 003, 004, 005/II/028.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test e dei requisiti per l'uniformità di contenuto delle compresse dalle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05553

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Copaxone»

Estratto provvedimento UPC/II/3119 del 30 maggio 2007

Specialità medicinale: COPAXONE.

Confezioni:

035418019/M - 28 flaconi di polvere da 20 mg + 28 fiale di solvente;

035418021/M - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 28 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: Teva Pharmaceuticals Limited.

Numeri procedura mutuo riconoscimento:

UK/H/0453/001-002/II/036;

UK/H/0453/001/II/24.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del criterio di accettabilità del test del HBr (da 31.0-34.0 % p/p a 31.0-35.0 % p/p).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05554

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Seractil»

Estratto provvedimento UPC/II/3120 del 4 giugno 2007

Specialità medicinale: SERACTIL.

Confezioni:

034765014/M - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765026/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765038/M - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765040/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765053/M - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765065/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765077/M - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765089/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765091/M - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765103/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765115/M - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765127/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765139/M - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

034765141/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

034765154/M - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

034765166/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

034765178/M - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

034765180/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg.

Titolare A.I.C.: Therabel Gienne Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0111/001-003/II/021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguente armonizzazione del foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A05555

Modificazione dell'autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale «Ditanrix»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1227 del 4 giugno 2007

Specialità medicinale: DITANRIX.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Biologicals S.A. con sede legale e domicilio in Rue de l'Institut, 89 - B/1330 - Rixensart (Belgio).

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di una nuova officina alternativa per l'esecuzione dei test di controllo in vitro per il vaccino in oggetto:

da: GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 Rue de l'Institut 1330 Rixensart - Belgio;

a: GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 Rue de l'Institut 1330 Rixensart - Belgio; GlaxoSmithKline Biological S.A. - Parc de la Noire Epine 20 Rue Fleming 1300 Wavre,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020967055 - «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 dose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 020967067 - «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml» (A.I.C. n. 020967067), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A05367

Modificazione dell'autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale «Havrix»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1228 del 4 giugno 2007

Specialità medicinale: HAVRIX.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona - codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di una nuova officina alternativa per l'esecuzione dei test di controllo in vitro per il vaccino in oggetto:

da: GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 Rue de l'Institut 1330 Rixensart - Belgio;

a: GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 Rue de l'Institut 1330 Rixensart - Belgio; GlaxoSmithKline Biological S.A. - Parc de la Noire Epine 20 Rue Fleming 1300 Wavre,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028725099 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028725101 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 dose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 028725113 - «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose da 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028725125 - «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 1 dose da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flaconcino da 1 dose 0,5 ml» (A.I.C. n. 028725099), «"adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flaconcino da 1 dose da 1 ml» (A.I.C. n. 028725113), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A05368

Modificazione dell'autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale «Mencevax Acwy»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1229 del 4 giugno 2007

Specialità medicinale: MENCEVAX ACWY.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Biologicals S.A. con sede legale e domicilio in Rue de l'Institut, 89 - B/1330 - Rixensart (Belgio).

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di una nuova officina alternativa per l'esecuzione dei test di controllo in vitro per il vaccino in oggetto:

da: GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 Rue de l'Institut 1330 Rixensart - Belgio;

a: GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 Rue de l'Institut 1330 Rixensart - Belgio;

a: GlaxoSmithKline Biological S.A. - Parc de la Noire Epine 20 Rue Fleming 1300 Wavre,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026989018 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone di polvere + fiala solvente da 0,5 ml da 1 dose (sospesa);

A.I.C. n. 026989020 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone di polvere + fiala siringa da 0,5 ml da 1 dose;

A.I.C. n. 026989032 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone di polvere da 10 dosi + flacone di solvente da 10 dosi (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"polvere e solvente per sospensione iniettabile" 1 flacone di polvere + fiala solvente da 0,5 ml da 1 dose» (A.I.C. n. 026989018), «"polvere e solvente per sospensione iniettabile" 1 flacone di polvere da 10 dosi + flacone di solvente da 10 dosi» (A.I.C. n. 026989032), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A05369

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Varilrix»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1230 del 4 giugno 2007

Medicinale: VARILRIX.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Biologicals S.A. con sede legale e domicilio in rue de l'Institut, 89, B-1330 - Rixensart (Belgio).

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di una nuova officina alternativa per l'esecuzione dei test di controllo in vitro per il vaccino in oggetto:

da:

GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 rue de l'Institut - 1330 Rixensart - Belgio;

a:

GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 rue de l'Institut - 1330 Rixensart - Belgio;

GlaxoSmithKline Biological S.A. - Parc de la Noire Epine - 20 rue Fleming - 1300 Wavre;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028427019 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone + 1 siringa preriempita 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05370

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Infanrix»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1231 del 4 giugno 2007

Medicinale: INFANRIX.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona - Codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di una nuova officina alternativa per l'esecuzione dei test di controllo in vitro per il vaccino in oggetto:

da:

GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 rue de l'Institut - 1330 Rixensart - Belgio;

a:

GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 rue de l'Institut - 1330 Rixensart - Belgio;

GlaxoSmithKline Biological S.A. - Parc de la Noire Epine - 20 rue Fleming - 1300 Wavre;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029244011 - «bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose da 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029244023 - «bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 dose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 029244035 - «bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 10 flaconcini da 1 dose da 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029244047 - «bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 029244050 - «bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 25 flaconcini da 1 dose da 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029244062 - «bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 25 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni "«bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose da 0,5 ml" - A.I.C. n. 029244011, "«bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 10 flaconcini da 1 dose da 0,5 ml" - A.I.C. n. 029244035, "«bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 25 flaconcini da 1 dose da 0,5 ml" - A.I.C. n. 029244050, "«bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare» 25 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml" - A.I.C. n. 029244062, sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A05371

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Hiberix»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1232 del 4 giugno 2007

Medicinale: HIBERIX.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona - Codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di una nuova officina alternativa per l'esecuzione dei test di controllo in vitro per il vaccino in oggetto:

da:

GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 rue de l'Institut - 1330 Rixensart - Belgio;

a:

GlaxoSmithKline Biological S.A. - 89 rue de l'Institut - 1330 Rixensart - Belgio;

GlaxoSmithKline Biological S.A. - Parc de la Noire Epine - 20 rue Fleming - 1300 Wavre;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 031902012 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05372

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actidue giorno notte».

Con la determinazione n. aRM - 91/2007-710 del 25 maggio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Consumer Health Care S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ACTIDUE GIORNO NOTTE.

Confezione: A.I.C. n. 028374027.

Descrizione: 15 compresse day + 5 compresse night.

07A05431

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Get».

Con la determinazione n. aRM - 92/2007-7155 del 1º giugno 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Get S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: RANITIDINA GET.

Confezione: A.I.C. n. 035378049.

Descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Farmaco: RANITIDINA GET.

Confezione: A.I.C. n. 035378037.

Descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Farmaco: RANITIDINA GET.

Confezione: A.I.C. n. 035378025.

Descrizione: «150 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Farmaco: RANITIDINA GET.

Confezione: A.I.C. n. 035378013.

Descrizione: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

07A05432

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viscal»

Con la determinazione n. aRM - 93/2007-134 del 1º giugno 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farmaceutici Formenti S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: VISCAL.

Confezione: A.I.C. n. 022020022.

Descrizione: 5 fiale 2 ml

Farmaco: VISCAL.

Confezione: A.I.C. n. 022020010.

Descrizione: 30 compresse 10 mg.

07A05433

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «O-Flam»

Con la determinazione n. aRM - 94/2007-8036 del 1º giugno 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mdm S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: O-FLAM.

Confezione: A.I.C. n. 022843039.

Descrizione: 30 confetti 200 mg.

07A05434

REGIONE PUGLIA

Adeguamento del Piano urbanistico del comune di Specchia assunto nella Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 11, comma 9, legge regionale n. 20/2001. Controllo di compatibilità.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 707 del 28 maggio 2007 (esecutivo a norma di legge), ha recepito la determinazione di adeguamento del P.U.G. del comune di Specchia alle modifiche richieste ai fini della compatibilità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/2001.

07A05338

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 16 maggio 2007 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo gadodiamide». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2007).

Nell'allegato I alla determinazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 46, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2007, alla «Sez. 4.3 Controindicazioni», secondo rigo, dove è scritto: «... gravemente compromessa (GFR $30<1/\text{min}/1.73\text{m}^2$) e nei pazienti ...», leggasi: «... gravemente compromessa (GFR $< 30ml/\text{min}/1.73\text{m}^2$) e nei pazienti ...».

07A05426

Comunicato relativo alla determinazione 16 maggio 2007 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo gadoterico». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2007).

Il titolo della determinazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 2 del sommario e alla pag. 47, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2007, deve intendersi integrato nel seguente modo: «Modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo *acido* gadoterico.».

07A05427

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, recante: «Concessione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, a favore del sig. Guido Borgianni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2007).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2007, alla pag. 5, seconda colonna, al primo capoverso, dove è scritto: «... nato a New York l'11 *luglio* 1914.», leggasi: «... nato a New York l'11 *giugno* 1914.».

07A05435

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-141) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 6 2 0 *

€ 1,00